

venuta con legge n. 488 del 23 dicembre 1999, si sono verificate alcune situazioni anomale in ordine al trattamento degli alberghi rispetto ai *residence* turistico-alberghieri, per cui, ad esempio, alberghi con tre stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10 pagano lire 600.000, mentre per i *residence* con tre stelle l'importo del canone annuale ammonta a lire 1.500.000.

lo stesso dicasi per gli esercizi pubblici che pagano lire 600.000 anche se hanno un solo televisore, mentre le altre strutture ricettive in analoghe condizioni pagano solo la metà.

appare inoltre opportuno prevedere una riduzione del canone per strutture ricettive con attività stagionale, come era già previsto prima della predetta modifica legislativa,

impegna il Governo

a provvedere immediatamente, possibilmente in occasione della legge finanziaria per il 2001, alle modifiche di cui in premessa.

**9/5003/2.** Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas, Alveti, Bono, Chiappori, Ortolano, Saonara, Scaltritti, Servodio.

La Camera,

premessi che:

i centri storici dei piccoli comuni rappresentano un patrimonio di inestimabile valore culturale e artistico;

in un contesto generale in cui si assiste ad un progressivo spopolamento di queste realtà, la presenza di tali risorse rappresenta un potenziale inespresso da valorizzare e promuovere in chiave turistica;

l'azione di promozione deve essere il risultato di una azione sinergica tra i diversi soggetti istituzionali e privati presenti sul territorio;

la valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e culturali si lega anche alle tradizioni dei prodotti tipici,

impegna il Governo

in considerazione della rilevanza sociale della tutela degli insediamenti urbani minori, soprattutto nelle aree interne, a destinare maggiori risorse alla promozione turistica finalizzata all'inserimento di tali località negli itinerari di viaggio in ambito nazionale ed internazionale.

**9/5003/3.** Molinari.

La Camera,

premessi che:

le particolari vocazioni delle regioni meridionali relativamente al settore turismo devono essere tenute nel debito conto;

la regione Calabria registra un grave ritardo in ordine alla modernizzazione del territorio per carenza grave di infrastrutture (porti, aeroporti, strade, ferrovie...) e ciò provoca forti disagi dell'utenza turistica, a cui è necessario offrire servizi efficienti e buona accoglienza;

i costi elevati dei trasporti non favoriscono il mercato turistico meridionale, in particolare riferimento alle alte tariffe praticate dall'Alitalia, e, quindi, la regione Calabria resta penalizzata anche da questo punto di vista;

è necessario valorizzare la regione Calabria, che possiede 740 chilometri di costa e in cui si trova la più alta concentrazione in chilometri quadrati di aree protette, risorse naturali che purtroppo non sono adeguatamente attrezzate sia dal punto di vista di mancanza di interventi per sanare il degrado ambientale, che per il diffuso inquinamento marino, l'abusivismo ed il dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

a prestare maggiore attenzione nei confronti della regione Calabria in ordine

alle preoccupanti condizioni di sottosviluppo socio-economico e ritardo infrastrutturale, che è causa di crescente disoccupazione giovanile, la quale ha superato il 50 per cento;

a valutare la possibilità di proporre un disegno globale per la regione che preveda la modernizzazione e l'adeguamento del territorio calabrese con una nuova politica dei costi dei trasporti e dei servizi per renderlo più competitivo rispetto ad altre regioni del mondo, per una migliore fruibilità da parte dell'utenza turistica sempre più numerosa ed esigente.

**9/5003/4.** Bergamo.

La Camera,

in sede di esame dei progetti di legge n. 5003 ed abbinati, recanti la riforma della legislazione nazionale del turismo;

premesso che:

il settore turistico nel salernitano fino ad oggi non è stato adeguatamente preso in considerazione, la sua particolare rilevanza dal punto di vista economico e sociale;

il turismo, certamente la principale, se non unica, risorsa della bellissima costiera salernitana da Positano a Sapri con le sue splendide e famosissime località (Amalfi, Atrani, Ravello, Minori, Maiori, Cetara, Vietri sul mare, Paestum, Agropoli, Marina di Castellabate, Pisciotta, Palinuro, Marina di Camerota, Scario, oltre alla meravigliosa Salerno, cerniera tra la costa amalfitana e cilentana) è da sempre penalizzato, a causa dei collegamenti nord-sud resi difficoltosi dall'ormai arcinota semi-impraticabilità dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dalla carente viabilità ordinaria statale e provinciale, dalla scarsità, specialmente nei periodi estivi, dei collegamenti ferroviari e dall'assoluta inadeguatezza per la inidoneità e penuria degli approdi delle cosiddette vie del mare;

lo scalo aeroportuale Salerno-Pontecagnano è ancora in fase di completamento;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti e/o iniziative per:

l'accelerazione dei lavori di riassetto e messa in sicurezza dell'autostrada Salerno-Reggio-Calabria;

il potenziamento e l'ammodernamento delle strade statali e provinciali;

l'intervento presso le Ferrovie dello Stato per ottenere anche supplementi di corse nel periodo estivo, in considerazione dell'aumento di domanda di trasporto su ferro nei collegamenti nord-sud;

la costruzione o l'adeguamento di idonei approdi per lo sviluppo delle cosiddette vie del mare;

il completamento e l'attivazione dell'aeroporto Salerno-Pontecagnano.

**9/5003/5.** Colucci.

La Camera,

in sede di esame dei progetti di legge n. 5003 ed abbinati, recanti la riforma della legislazione nazionale del turismo;

premesso che:

il turismo è una delle principali ricchezze del nostro Paese;

il turismo religioso costituisce parte importante del sistema turistico italiano;

San Giovanni Rotondo può oggi definirsi, con Roma, la principale sede del turismo religioso mondiale ed è annualmente meta di milioni di persone (oltre 8 milioni nel solo 1999), provenienti da tutte le parti del mondo, che vi si recano per onorare la figura del grande frate Padre Pio;

ai milioni di turisti si aggiungono i tanti malati e visitatori che si recano all'ospedale « Casa sollievo della sofferenza » voluta da Padre Pio;

la strada statale di accesso a San Giovanni Rotondo, nei suoi ultimi chilometri, nonostante l'incremento turistico, non ha subito cambiamenti o interventi migliorativi: essa è infatti ancora quella di molti anni fa, stretta, con numerose e pericolose curve, causa di lunghe file anche per la presenza di numerosi mezzi di trasporto, anche di notevoli dimensioni, e ciò con grave disagio per i turisti, spesso anziani o handicappati che si recano a San Giovanni Rotondo pieni di speranze;

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le necessarie iniziative, peraltro alcune già allo studio dell'ANAS su spinta dell'amministrazione comunale, per migliorare le strade di accesso a San Giovanni Rotondo così da eliminare i disagi dei turisti.

**9/5003/6.** Antonio Pepe, Tatarella.

La Camera,

in sede di esame dei progetti di legge n. 5003 ed abbinati, recanti la riforma della legislazione nazionale del turismo;

premessi che sono previste delle forme di incentivazione per l'incremento dell'occupazione in favore dei datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato;

il contributo che il turismo dà all'occupazione potrebbe risultare ulteriormente accentuato se venisse superata la visione tradizionale del « posto di lavoro » in favore di una concezione più moderna, che guarda il lavoro nel suo insieme ed in tutte le sue articolazioni;

l'inserimento di incentivi anche nei riguardi di forme di assunzione a tempo determinato favorirebbe l'incremento dell'occupazione nel settore alberghiero che svolgendo attività a carattere stagionale assume appunto il personale per periodi di tempo indeterminato;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa al fine di estendere gli incentivi per l'occupazione nel settore turistico, a tutte le forme di impiego, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro.

**9/5003/7.** Apolloni.

La Camera,

premessi che:

il Parlamento con la legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria per l'anno 2000) ha approvato un nuovo sistema per la determinazione dei canoni speciali dovuti alla RAI da alberghi e strutture ricettive;

tale legge non riconosce alcuna riduzione ad alberghi e strutture ricettive che svolgono una attività stagionale;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni per correggere gli attuali criteri di determinazione dei canoni RAI al fine di evitare effetti discriminanti nei confronti delle attività ricettive e dei pubblici esercizi ad apertura stagionale.

**9/5003/8.** Scoca, Apolloni.

La Camera,

premessi che i centri storici dei piccoli comuni della Campania rappresentano un patrimonio di valore eccezionale dal punto di vista artistico e culturale;

la presenza di risorse rappresenta un potenziale inespresso da valorizzazione e promuovere in chiave turistica;

l'azione di promozione delle attività turistiche deve essere il risultato di una azione congiunta tra i diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio campano;

la valorizzazione delle risorse storiche, culturali ed ambientali deve essere legata alla tradizione ed ai prodotti tipici;

impegna il Governo

a destinare maggiori risorse finanziarie alla promozione turistica dei comuni campani, soprattutto nelle aree interne, finalizzate al recupero ed all'inserimento di tali località negli itinerari di viaggio.

**9/5003/9.** Antonio Rizzo.

La Camera,

premesso che:

quest'anno, già all'inizio della stagione turistica, le imprese del settore turistico non hanno potuto più assumere lavoratori extracomunitari stagionali in quanto, per tali impieghi, si era già esaurita la quota prevista dal flusso programmato per l'anno 2000;

gli operatori di questo importante e vitale comparto economico hanno la necessità di rivolgersi, soprattutto per i lavori stagionali a tempo determinato, a cittadini extracomunitari a causa dei limiti della domanda nazionale;

impegna il Governo

a valutare concretamente, di concerto con le regioni e le associazioni imprenditoriali, l'effettivo fabbisogno di manodopera stagionale, soprattutto nel comparto produttivo e turistico del nord-est;

a definire, nell'ambito del flusso annuale programmato per l'anno 2001, una quota di lavoratori extracomunitari per lavori stagionali, adeguata alle richieste espresse dalle imprese del settore produttivo, ricettivo-alberghiero e turistico in particolare.

**9/5003/10.** Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Collavini, Lembo.

La Camera,

rilevata la situazione creatasi nella regione Abruzzo, ove oltre al Parco Nazionale d'Abruzzo, sono stati istituiti due

nuovi Parchi Nazionali (Majella e Gran Sasso – Monti della Laga), il che comporta che circa il 50 per cento del territorio della regione è incluso nelle relative aree parco con le conseguenti giuste limitazioni legate al dovuto rispetto ambientale;

è evidente che nelle zone incluse nei parchi l'attività turistica assume un ruolo decisivo a sostegno dell'economia generale degli abitanti residenti in quei territori;

sino ad oggi le risorse destinate ai due nuovi parchi sono state molto esigue, per cui le popolazioni locali stanno vivendo il fatto di essere state incluse nel parco più come una penalizzazione che come una risorsa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive da destinare alle attività turistiche nei predetti parchi abruzzesi di recente istituzione.

**9/5003/11.** Saia.

La Camera,

premesso che:

il Parlamento italiano ha approvato – ed è entrata in vigore – la legge n. 482 del 1999 contenente norme sulle minoranze linguistiche;

sono state definite le norme interministeriali che consentono l'effettiva entrata in vigore della legge medesima;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative perché, con l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1999, le norme contenute nella presente legge, coordinate con le regioni interessate, si applichino con particolare efficacia in tutti i comuni di minoranze linguistiche rientranti negli ambiti determinati dalle province.

**9/5003/12.** Brunetti.

**PROPOSTA DI LEGGE: FINI ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, EMANATO CON DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (5808)**

**(A.C. 5808 - sezione 1)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è inserito il seguente:

*8-bis.* Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno e/o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ».

2. Al comma 9 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che rientri nell'ambito delle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dell'articolo 3, è considerata condizione sufficiente per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 3.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal seguente:

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

**3. 8. Rivolta.**

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, dopo le parole: « ne consentano il rilascio » sono aggiunte le seguenti: « , inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro

definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente, ».

02. Al comma 5 dell'articolo 5 del testo unico, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a sei mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno. »

**3. 11.** Moroni, Gardiol.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico le parole « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è ».

**3. 9.** Rivolta.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 8 dell'articolo 5 del testo unico le parole: « su modelli a stampa » sono sostituite dalle seguenti: « mediante l'utilizzo di carte magnetiche » e sono aggiunte, in fine, le parole: « riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno ».

**3. 10.** Rivolta.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8-ter. Gli stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno dopo trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione o ai quali il permesso di soggiorno sia rifiutato perché lo straniero esercita abitualmente nel territorio dello Stato il commercio abusivo, il contrabbando o accattonaggio e, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero sia revocato o annullato non possono più chiedere la cittadinanza italiana e non possono più entrare nel territorio dello Stato italiano.

**3. 6.** Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Landi di Chiavenna, Giovannardi, Fontan.

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 7.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Fontan, Di Luca.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-bis.**

*(Facoltà e obblighi inerenti il soggiorno).*

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. Lo straniero che interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado il giudice ordina la sanzione amministrativa *atipica* dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo questi

è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza ».

3. Il comma 4 dell'articolo 6 del testo unico è soppresso.

4. Il comma 5 dell'articolo 6 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte delle autorità di pubblica sicurezza sull'identità degli stranieri, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono richiedere tutte le informazioni ed atti comprovanti la sussistenza di un reddito derivante da lavoro o da altra fonte legittima ».

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del testo unico è aggiunto il seguente:

« 9-bis. A tutti gli operatori autorizzati all'esercizio del credito e alla raccolta di denaro è fatto obbligo, in occasione di versamenti, prelievi e richieste di bonifici e trasferimenti valutari all'estero effettuati da stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, di verificare la regolarità del titolo di soggiorno rifiutando l'operazione in mancanza di documentazione idonea e segnalando l'irregolarità agli organi competenti ».

**3. 030.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del testo unico, dopo le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4 » sono aggiunte le seguenti: « con precedenza rispetto ai nuovi ingressi, ».

**3. 07.** Moroni, Gardiol.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). — 1. Dopo il comma 3 dell'ar-

ticolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione ammini-

strativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza ».

\* **3. 015** (già \* 2. 02.) Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno). — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei

casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza ».

\* **3. 016.** (già \* 2. 010.) Rivolta.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico, le parole: « può essere » sono sostituite dalle seguenti: « è ».

**3. 04.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Di Luca, Garra, Frattini, Urbani, Saponara, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna, Teresio Delfino.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. 1. Al comma 5 dell'articolo 6 del testo unico, è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Le strutture locali di accoglienza sono finanziate con contributi specifici a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, che possono beneficiare di forme di rateazione ».

**3. 02.** Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. (Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno) — 1. Al comma 6 dell'articolo 6



del testo unico, la parola: « può » è sostituita dalla seguente: « deve ».

**3. 013.** Di Luca, Fontan, Giovanardi, Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3- bis. — 1. Al comma 8 dell'articolo 6 del testo unico, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , pena il ritiro del permesso di soggiorno ».

**3. 01.** Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3- bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: « gli estremi del passaporto o del documento di identificazione » sono aggiunte le seguenti: « il permesso e/o la carta di soggiorno. »;

2. Al medesimo articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2- bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. »

\* **3. 05.** Rivolta.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3- bis (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). — 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: « gli estremi del passaporto o del documento di identificazione » sono inserite le seguenti: « , il permesso e/o la carta di soggiorno ».

2. All'articolo 7 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2- bis. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni ».

\* **3. 017** (già 2. 03.) Volonté, Tassone.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3- bis. (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro) 1. Al comma 2 dell'articolo 7 del testo unico, dopo le parole: « gli estremi del passaporto o del documento di identificazione » sono inserite le seguenti: « il permesso e/o la carta di soggiorno. »;

2. All'articolo 7 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. Ai contravventori delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. »

\* **3. 031.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3- bis. — (Carta di soggiorno). 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno otto anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio, del coniuge o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora e di avere adempiuto per il periodo di soggiorno agli obblighi fiscali di legge può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge o il convivente e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 3. La carta di soggiorno non può essere rilasciata allo straniero condannato o sottoposto a giudizio per un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ».

**3. 032.** Landi di Chiavenna, Stucchi, Di Luca, Teresio Delfino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — (Carta di soggiorno) — 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni » e le parole: « e dei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « del coniuge e/o del convivente e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora. »

\* 3. 06. Rivolta.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — (Carta di soggiorno). — 1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni » e le parole: « e dei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « del coniuge e dei figli minori conviventi, nonché di avere fissa dimora ».

\* 3. 019.  
(già 2. 04.) Volonté, Tassone, Teresio Del-  
fino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. Al comma 3 dell'articolo 10 del testo unico, è aggiunto il seguente periodo: « Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. »

3. 08. Moroni, Gardiol.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — Dopo l'articolo 10 del testo unico è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis (Uso delle armi). — Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i militari in servizio di vigilanza alla frontiera, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di confine, devono intimare l'alt! con ogni mezzo idoneo a

manifestare l'intimazione. Contro le persone cui l'intimazione è fatta, che persistono nel tentativo di oltrepassare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza può fare uso delle armi, in particolare quando tentano la fuga dopo aver sbarcato o essersi liberati in mare di immigrati clandestini che tentano di entrare illegalmente in Italia. ».

3. 09. Giovanardi, Di Luca, Armaroli, Fontan.

#### (A.C. 5808 - Sezione 2)

#### ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 4.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico è inserito il seguente:

« 1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i comandanti generali del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR- TICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* 4. 1. Landi di Chiavenna, Stucchi.

*Sopprimerlo.*

\* 4. 6. Fontan.

*Sopprimerlo.*

\* 4. 7. Di Luca, Giovanardi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 4. (*Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera*). 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Il Governo, su richiesta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulle frontiere italiane. A tal fine il Governo può avvalersi delle forze armate, delle forze di polizia a ordinamento civile e militare, delle capitanerie di porto e della guardia costiera.

1-ter. Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei paesi extracomunitari che non adottano ovvero ritardano le necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, al trasporto illegale di persone, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di stupefacenti e armamenti.

1-quater. Il Governo promuove entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione accordi in forma semplificata con i paesi di provenienza dei più significativi contingenti di stranieri extracomunitari. Gli accordi di cui al presente comma disciplinano:

a) il servizio consolare di rilascio dei visti;

b) le procedure di rimpatrio per i clandestini;

c) le modalità di vigilanza e controllo degli spazi marittimi e terrestri al fine di prevenire e contrastare il transito di emi-

granti clandestini, ivi comprese le misure di identificazione e di arresto dei responsabili di trasporti e traffici illeciti.

1-quinquies. Sono sospese le misure di cooperazione economica e gli ulteriori interventi con i paesi che, sulla richiesta del Governo ai sensi dei commi precedenti, non abbiano definito l'accordo entro due mesi dalla richiesta. Sono altresì sospese le misure di cooperazione economica ed ulteriori interventi con i paesi che non abbiano rispettato gli accordi già stipulati.«.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: sentiti i comandanti fino a: pubblica sicurezza con le seguenti: sentiti il Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.*

4. 5. Manzione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti.*

\* 4. 4. Volonté, Teresio Delfino, Tassone.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti.*

\* 4. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Il secondo periodo del comma 4 ed il comma 5 dell'articolo 11 del testo unico il secondo periodo sono soppressi.

**4. 2.** Fontan, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Di Luca.

**(A.C. 5808 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 5.**

1. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre consentito l'arresto in flagranza ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 5.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 5. (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).** — 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico le parole: « è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire cento milioni ».

2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico le parole: « fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono

sostituite dalle seguenti « fino a sei anni e con la multa fino a cinquanta milioni ».

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nei confronti dei promotori, organizzatori e responsabili del trasporto illegale nel territorio dello Stato di immigrati clandestini sono in ogni caso applicate le modalità di detenzione stabilite dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, salvo che il giudice competente non adotti motivato specifico provvedimento ritenendo che non ricorra la necessità della misura ».

4. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico le parole: « da lire un milione a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti « da lire venti milioni a lire quaranta milioni ».

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità o al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:

a) accattonaggio;

b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;

c) prostituzione;

d) contrabbando. ».

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: « tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni e con la multa fino a lire cento milioni ».

\* 5. 1. Volonté, Tassone, Teresio Delfino.

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

01. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: « tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni e con la multa fino a lire cento milioni ».

\* 5. 2. Rivolta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« 5-bis. Chiunque assume alle sue dipendenze un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno è colpevole del reato di favoreggiamenti ed è condannato all'arresto da uno a tre anni e ad un'ammenda da cinque a quindici milioni per ogni straniero illegalmente impiegato. »

5. 3. Rivolta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Questa disposizione non si applica nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. »

5. 5. Moroni, Gardiol.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 12 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 10. Al fine di reprimere i reati collegati all'ingresso e alla permanenza di clan-

destini nel territorio italiano, è fatto obbligo alle direzioni dei vari uffici amministrativi nazionali di predisporre, in coordinamento tra loro e per quanto di loro competenza, tutti gli strumenti necessari ad effettuare controlli incrociati sugli stranieri presenti nel territorio nazionale e sulle imprese che utilizzano lavoratori stranieri. Qualora i suddetti controlli portino alla luce situazioni discordanti tra loro, espletata la dovuta verifica definitiva, è fatto obbligo agli uffici competenti di segnalare alla questura della provincia di residenza i dati anagrafici dello straniero o dell'impresa per un ulteriore controllo da parte delle forze di polizia. Gli stranieri che non provvedono, entro trenta giorni, a regolarizzare la loro posizione amministrativa sono immediatamente espulsi. I titolari o i responsabili di imprese che impiegano illegalmente manodopera straniera saranno colpevoli del reato di favoreggiamento e condannati all'arresto da uno a tre anni e ad un'ammenda da cinque a quindici milioni per ogni straniero illegalmente impiegato. »

5. 4. Rivolta.

#### (A.C. 5808 – Sezione 4)

#### ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 6.

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. (Accertamento dell'identità personale o della nazionalità) 1. Se vi è ragionevole dubbio sulla identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla do-

cumentazione esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello stato civile per le conseguenti rettifiche.

ART. 12-ter. (*Operazioni simulate*) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

ART. 12-quater. (*Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*) 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto

ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 6.

*Sopprimerlo.*

6. 2. Di Luca, Landi di Chiavenna, Giovanardi, Fontan.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. (*Operazioni simulate. Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro*). — 1. Dopo l'articolo 12 del testo unico sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-bis. (*Operazioni simulate*) — 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12 comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in

ordine ai medesimi delitti, si intromettano nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.

*ART. 12-ter. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro) —*

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-bis, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione possono arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. »

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Landi di Chiavenna.**

*Al comma 1, dopo il capoverso Art. 12-  
quater, aggiungere il seguente:*

« ART. 12-*quinq*ues. 1. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, nello svolgimento dell'attività di controllo ed accertamento della regolare presenza e permanenza dello straniero in Italia, ai sensi delle norme del presente testo unico, hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità od al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa la irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti di persone dedite al compimento delle seguenti attività:

a) accattonaggio;

b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente preposti e comunque autorizzati;

c) prostituzione;

d) contrabbando;

2. Qualora si riscontrasse l'irregolarità dei documenti di soggiorno il pretore dispone l'espulsione.

**6. 1. Rivolta**

**(A.C. 5808 — Sezione 5)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 7.**

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del testo unico, e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti periodi: « Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo

prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura in cui al comma 1 dell'articolo 14, l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 6. Manzione.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7 (*Espulsione amministrativa*) — 1. L'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 13. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 7-*bis*, è disposta e comunque eseguita l'espulsione amministrativa dello straniero che:

a) rappresenti un pericolo per la sicurezza dei cittadini ovvero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

b) abbia subito una condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio;

c) è stato o è sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e della legge 31 maggio 1965 n. 575.

3. L'espulsione di cui alle lettere a), b) e c) è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14 comma 1.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e con consegna alle autorità del paese di provenienza. Qualora, ai fini dell'espulsione sia necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. Decorsi 10 giorni dal trattenimento, lo straniero che si sia rifiutato di declinare le proprie generalità viene denunciato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4. Lo straniero che abbia subito una condanna penale e per il quale sia impossibile eseguire il provvedimento di espulsione è tradotto in carcere per l'espiatione della pena. È fatto obbligo alla forza pubblica di verificare che lo straniero accompagnato alla frontiera lasci il territorio dello Stato. È consentito il trattenimento nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza dello straniero che rifiuti di allontanarsi dalla frontiera.

5. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta ovvero, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese o spagnola.

6. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al giudice unico presso il tribunale competente. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al giudice unico dell'ultima dimora conosciuta dello straniero.